

## STATUTO FONDAZIONE

### "A.R.C.A. Animal Research Conservation in Action"

#### Articolo 1

##### Costituzione

1. E' costituita la Fondazione denominata "**A.R.C.A. Animal Research Conservation in Action**", come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, come disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

#### Articolo 2

##### Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Bussolengo (VR), località "La Figara".
2. La Fondazione potrà stabilire, per funzioni operative e/o di rappresentanza, altre sedi in Italia e all'estero.

#### Articolo 3

##### Finalità

1. La Fondazione persegue le seguenti attività nell'ambito della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività di cui al D.Lgs. 22/1997, a beneficio della collettività diffusa e soprattutto valorizzando la biodiversità:

- a) promuovere la piena valorizzazione delle attività di educazione ambientale e naturalistica, strumento di conoscenza degli animali e del loro habitat, nonché di divulgazione scientifica e di elaborazione culturale relativa alla conservazione delle specie viventi e della natura;
- b) favorire la conservazione di specie minacciate di estinzione, inserite in un circuito mondiale di programmi di riproduzione di animali ex-situ, in funzione di una possibile reintroduzione delle specie minacciate nel loro ambiente naturale;
- c) promuovere le attività di ricerca scientifica nel campo della biologia, zoologia, veterinaria nonché della tutela della biodiversità;
- d) concorrere alla creazione di una vasta ed eterogenea cultura ambientale, specie fra le nuove generazioni, valorizzando appieno l'emotività che esercita l'incontro ravvicinato con gli animali viventi ospitati ed accentuando tutti gli aspetti didattici e di comunicazione idonei a favorire la sensibilizzazione del pubblico al rispetto per gli animali e al diffondersi di una coscienza ambientalista;
- e) promuovere i collegamenti e sviluppo di iniziative provenienti o legate ai problemi culturali, educativi, scientifici e sociali relativi al mondo dell'ambiente e della natura, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- f) promuovere progetti di adozione e di cooperazione tra l'Italia e l'estero finalizzati all'educazione e al sostegno per uno sviluppo compatibile con la salvaguardia delle risorse ambientali e naturali.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse (come più avanti precisato) e comunque in via non prevalente.

#### Articolo 4

##### **Attività principali**

1. La Fondazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali di cui all'art. 3, provvede alla gestione delle attività di ricerca, divulgazione scientifica e culturale, educazione e di supporto a strutture societarie e/o convenzionate con le stesse per le terapie che coinvolgano il mondo animale e naturalistico.

In particolare, la Fondazione gestisce direttamente ed indirettamente con criteri di efficienza ed economicità i seguenti servizi ed attività:

a) l'organizzazione e gestione di attività di ricerca naturalistica e ambientale, di corsi di formazione didattica e scientifica, nonché di seminari attinenti, direttamente e indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione, anche utilizzando fondi pubblici italiani ed esteri;

b) la realizzazione di diverse tipologie di eventi, mostre e manifestazioni di tipo culturale dedicate all'ambiente, incontri, convegni e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il pubblico;

c) la realizzazione di progettazioni e la prestazione di consulenze in relazione alle finalità della fondazione;

d) l'erogazione di premi e di borse di studio;

e) la ricerca di collaborazioni con soggetti terzi, pubblici o privati, per lo sviluppo di progetti ed iniziative che possono essere veicoli per la sponsorizzazione delle attività esercitate;

f) la creazione di centri di documentazione connessi alla ricerca e alla divulgazione scientifica e culturale in campo naturalistico;

g) la specifica collaborazione con strutture societarie e/o convenzionate con esse nel campo della "pet therapy".

La Fondazione si inibisce espressamente lo svolgimento di qualsiasi attività per legge riservata a determinate categorie di soggetti, ed, in particolare, quelle attività riservate ai professionisti iscritti negli appositi Albi od Elenchi e che eventualmente saranno affidate a questi ultimi che le espletano a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

#### Articolo 5

##### **Attività strumentali, accessorie e connesse**

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti o mutui, a

breve o a lungo termine, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività;

d) promuovere la costituzione e/o partecipazione ad enti, pubblici o privati, comprese società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### Articolo 6

##### **Fondo patrimoniale**

1. Il fondo patrimoniale della Fondazione è composto:

a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle modifiche successive;

b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;

c) dalle donazioni di qualsiasi entità e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;

d) dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio;

e) dai beni mobili e/o immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

f) dai contributi attribuiti al patrimonio dell'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il fondo patrimoniale non sarà comunque mai inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila); e dello stesso fondo Euro 40.000,00 (quarantamila) saranno liquidi su un conto corrente bancario e vincolati con la destinazione di pagare i creditori della fondazione in caso di insufficienza del restante patrimonio.

#### Articolo 7

##### **Fondo di gestione**

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite derivanti dal patrimonio;

b) dai proventi delle attività economiche e finanziarie, svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione;

c) dall'apporto dei visitatori del Parco Natura Viva che in determinati periodi dell'anno verrà proposto di destinare in parte alla Fondazione e da contributi corrisposti dal Parco Natura Viva - Garda Zoological Park S.r.l. nei limiti delle spese della Fondazione per raggiungere il pareggio di bilancio, dedotti i contributi dei visitatori, nonché gli altri mezzi acquisiti al patrimonio della Fondazione, destinati ad essa da soggetti diversi dai Fondatori o dai Partecipanti;

d) dai contributi pubblici e dalle liberalità private, espressamente destinate alle attività di esercizio;

e) dalle risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualsiasi altra fonte.

2. Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### Articolo 8

##### **Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio finanziario ha inizio l'1 (uno) marzo e termina il 28 (ventotto) febbraio o il 29 (ventinove) febbraio, se l'anno è bisestile, di ogni anno.

2. Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il documento programmatico e previsionale, inteso come il piano delle attività da svolgere entro l'anno successivo con le relative previsioni di costi e di ricavi che deve essere preventivamente comunicato al Comitato di Vigilanza che provvede a commentarne la compatibilità con gli scopi della Fondazione e la ragionevolezza, dando eventuali suggerimenti di modifica non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

3. Entro il 30 (trenta) giugno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente, da redigersi secondo le modalità e i criteri di redazione e valutazione emanati dai Dottori Commercialisti riguardo gli enti con profit. La relazione sulla gestione deve dare indicazioni sulla situazione della Fondazione e sull'andamento della gestione, con particolare riguardo agli obiettivi sociali perseguiti, agli interventi realizzati, evidenziando gli scostamenti fra obiettivi e consuntivi.

4. Il documento programmatico e previsionale e il bilancio d'esercizio sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione nei venti giorni che precedono l'adunanza del Consiglio medesimo indetta per la loro approvazione.

5. Entro 10 (dieci) giorni dal termine di cui al quarto comma di questo articolo il Comitato di Vigilanza redige la relazione di cui alla lettera c) del comma settimo dell'art. 21 sull'andamento generale dell'attività della Fondazione, da trasmettere, nei cinque giorni successivi, a tutti i Fondatori e ai Partecipanti, i quali potranno trasmettere le loro osservazioni al bilancio non oltre il trentesimo giorno dalla sua approvazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione può contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del documento programmatico e previsionale.

7. Gli eventuali utili ed avanzi delle gestioni annuali sono impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività e, comunque, in genere per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o di avanzi di gestione nonchè di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### Articolo 9

##### **Membri della Fondazione**

1. La Fondazione ha una chiara caratteristica partecipativa ed è aperta a tutti i soggetti che, riconoscendo gli stessi obiettivi, hanno interesse a partecipare.

2. I membri della Fondazione sono:

- i Fondatori Promotori;
- i Partecipanti Istituzionali;
- i Partecipanti Sostenitori.

#### Articolo 10

##### **Fondatori Promotori e Partecipanti**

1. Sono Fondatori Promotori:

- PARCO NATURA VIVA - GARDA ZOOLOGICAL PARK S.R.L.; e
- CESARE AVESANI ZABORRA.

#### Articolo 11

##### **Partecipanti Istituzionali e Partecipanti Sostenitori**

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Istituzionali", nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o privati, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a contribuire per almeno un triennio al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione stesso.

2. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori", nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono, in via non continuativa, agli scopi della Fondazione, con mezzi e risorse ritenuti congrui dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri dallo stesso stabiliti, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.

3. In ogni caso, possono ottenere la qualifica di Partecipan-

ti di cui al presente articolo quei soggetti il cui oggetto sociale quale risulta dallo statuto e/o la cui attività non sia incompatibile con le finalità della Fondazione.

4. La qualifica di partecipante di cui al presente articolo dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

5. I partecipanti di cui al presente articolo potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito della Fondazione.

6. Possono essere nominati "Partecipanti" anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici e privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

#### Articolo 12

##### **Esclusione e recesso**

1. Il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione dei partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento degli obblighi di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'articolo 3 del presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuto;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. I Fondatori e i Partecipanti possono, con decorrenza dall'1 (uno) marzo dell'anno successivo, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

#### Articolo 13

##### **Organi della Fondazione**

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente e il vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato di Vigilanza;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Partecipanti.

#### Articolo 14

##### **Presidente e Vice Presidente**

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea della società Parco Natura Viva - Grada Zoological Park S.r.l..

Dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione dinanzi a qualunque autorità amministrativa o giudiziaria e dinanzi ai terzi, convoca il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine del giorno delle riunioni e lo presiede. Egli sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

3. Il Presidente può assumere provvedimenti attinenti la gestione ordinaria che abbiano carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, con l'obbligo di riferirne entro 15 (quindici) giorni al Consiglio di Amministrazione per la ratifica delle delibere d'urgenza adottate dal Presidente. In caso di denegata ratifica il Consiglio di Amministrazione provvede con apposita deliberazione a disciplinare i rapporti giuridici ed economici eventualmente posti in essere.

4. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

5. Le funzioni del Presidente - in caso di sua assenza o impedimento - sono esercitate dal vice Presidente.

6. Il vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

#### Articolo 15

##### **Il Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 6 (sei).

2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Parco Natura Viva - Garda Zoological Park S.r.l. e, qualora, quest'ultimo decida la nomina di un numero di membri superiore a 3 (tre), anche dai Partecipanti Istituzionali.

Per il caso in cui il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione superi i 3 (tre), il numero dei membri nominati dai Partecipanti Istituzionali dovrà essere in numero non superiore a quelli nominati dal Parco Natura Viva - Garda Zoological Park S.r.l., al quale sempre spetta la nomina del Presidente.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere confermati. Nel caso in cui i membri del Consiglio di Amministrazione per qualunque ragione vengano a cessare dalla carica prima della scadenza del loro mandato, coloro che ne hanno determinato la nomina provvedono alla loro sostituzione. I sostituti scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario anche tra i propri componenti con il compito di redigere i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso che sono trascritti in apposito libro. In caso di assenza, il Segreta-

rio è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

6. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, del luogo e dell'ora fissata per l'adunanza è inviato ai Consiglieri, al Direttore Generale, al Presidente del Comitato di Vigilanza e al Presidente del Collegio dei Partecipanti per raccomandata, fax, e-mail o telegramma almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto a 48 (quarantotto) ore.

7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera validamente a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente.

8. Le modifiche statutarie sono comunque deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi e deliberare anche a seguito di riunioni tramite audio video conferenza purchè tutti i partecipanti siano identificati, possano intervenire in tempo reale alla discussione, possano avere o abbiano avuto i documenti idonei ad assumere una delibera consapevole e di ciò si dia atto le verbale e possano eventualmente anche trasmetterli. Presidente e Segretario redigeranno il verbale della riunione che si intenderà svolta nel luogo ove è stata convocata.

#### Articolo 16

##### **Cause di ineleggibilità e decadenza dalla carica**

1. Sono ineleggibili alla carica di Consigliere della Fondazione coloro i quali si trovino a versare in una delle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile. Costoro, se eletti, decadono dalla carica.

2. Altresì decadono dalla carica di Consigliere coloro che, senza giustificato motivo, abbiano disertato tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazioni.

3. La decadenza dalla carica è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 17

##### **Conflitto di interessi**

1. I Consiglieri che in una determinata operazione abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Fondazione devono darne notizia agli altri Amministratori ed in ogni caso la loro espressione di voto non deve essere determinante nell'assunzione di qualunque decisione.

2. Per l'ipotesi di inosservanza degli obblighi suindicati,



i Consiglieri rispondono delle perdite che siano derivate alla Fondazione dal compimento dell'operazione.

#### Articolo 18

##### **Poteri e obbligo di riservatezza**

1. I Consiglieri esercitano in piena autonomia i poteri che derivano dal loro mandato e rispondono solo nei confronti della Fondazione dell'esercizio delle proprie funzioni, non rappresentano i soggetti pubblici o privati che li hanno nominati, nè ad essi rispondono.

2. I Consiglieri sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione. La disposizione non riguarda le notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione purchè queste non attengano alla attività di gestione economica.

#### Articolo 19

##### **Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altri organi.

2. In particolare, il Consiglio:

- a) approva il documento revisionale e programmatico e il bilancio d'esercizio secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente statuto;
- b) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, nonchè gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;
- c) delibera sul regolamento e criteri di ammissione dei Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;
- d) dispone l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- e) delibera le attività della Fondazione, eventualmente elaborate con l'ausilio del Comitato Scientifico
- f) delibera l'assunzione del personale;
- g) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
- h) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito;
- i) delibera direttamente o autorizza il Presidente a deliberare e revocare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria o straordinaria della Fondazione ovvero per atti relativi a specifici progetti, fissando i limiti e le modalità di esecuzione di tali procure;
- l) delibera l'attribuzione della rappresentanza e della firma a soggetti diversi dal Presidente per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa;
- m) delibera le modificazioni dello statuto, previo parere favorevole dei Fondatori Promotori e dei Partecipanti Istituzionali;

n) redige ed approva il regolamento avente ad oggetto il proprio funzionamento;

o) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione e, comunque, esercita tutte le altre funzioni ad esso riconosciute dalle norme del presente statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

#### Articolo 20

##### **Il Direttore Generale**

1. L'eventuale Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

2. Il Direttore Generale è responsabile dell'organizzazione, del funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi e delle relative attività. A tal fine, in attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione, esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti degli uffici e dei servizi amministrativi ed esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Al Direttore Generale competono, in particolare:

- a) la direzione delle strutture organizzative;
- b) la gestione del personale e delle relazioni sindacali;
- c) lo svolgimento di tutte le altre attribuzioni conferitegli dal Consiglio di Amministrazione;
- d) l'esercizio di tutte le altre funzioni ad esso riconosciute dalle norme del presente statuto.

4. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e risponde direttamente ad esso del suo operato.

#### Articolo 21

##### **Il Comitato di Vigilanza**

1. Il Comitato di Vigilanza si compone di 3 (tre) membri nominati due dal fondatore Parco Natura Viva - Garda Zoological Park S.r.l. che designerà anche il Presidente. Il terzo membro invece sarà di nomina alternativamente dal Sindaco del Comune di Bussolengo e dal Sindaco del Comune di Pastrengo.

2. I componenti del Comitato restano in carica per 2 (due) esercizi e possono essere rieletti per una sola volta.

3. La cessazione dalla carica dei componenti del Comitato per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato riconosciuto. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi causa, di uno sarà l'Ente che ha nominato il membro cessato a provvedere immediatamente alla sostituzione del componente e/o dei componenti mancanti.

4. I componenti del Comitato che sostituiscono quelli anticipatamente cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

5. Il Comitato è costituito da revisori contabili iscritti

nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

6. Sono ineleggibili, e se eletti decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

7. Il Comitato di Vigilanza:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

b) esprime, mediante apposite relazioni, il proprio parere preventivo sul documento programmatico e previsionale e sul bilancio d'esercizio;

c) redige una relazione sull'andamento generale annuale dell'attività della Fondazione, come rappresentata dal Consiglio di Amministrazione;

d) riferisce per iscritto ai Fondatori Promotori ed ai Partecipanti Istituzionali, almeno una volta l'anno, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;

e) redige ed approva il regolamento avente ad oggetto il proprio funzionamento;

f) esercita le funzioni di revisione legale dei conti, per quanto sia compatibile data l'attività dell'ente, in base alle norme dettate a riguardo per le società di capitali;

g) esercita tutte le altre funzioni ad esso riconosciute dalle norme del presente statuto.

8. I componenti del Comitato di Vigilanza possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

9. Il Comitato di Vigilanza può chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

10. Il Comitato di Vigilanza si riunisce almeno ogni 3 (tre) mesi. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente del Comitato è determinante.

11. I processi verbali delle adunanze del Comitato sono trascritti in apposito libro.

## Articolo 22

### **Comitato Scientifico**

1. Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri nominati dal Presidente della Fondazione tra persone particolarmente qualificate e di comprovata esperienza nei settori della etologia, veterinaria, zooantropologia, biologia animale, bioetica animale delle scienze naturali e della cultura e dei di-

ritti degli animali e degli ecosistemi. Il Comitato nomina il Presidente tra i suoi membri.

2. I componenti del Comitato durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

3. Il Comitato Scientifico:

a) esprime annualmente parere sulle linee guida per la programmazione dell'attività della Fondazione relativa ai rapporti con Parco Natura Viva - Garda Zoological Park S.r.l., circa ogni attività che riguardi la Fondazione avvalorando l'utilità di tali rapporti per gli scopi di interesse generale che la Fondazione, evidentemente deve perseguire;

b) esprime parere motivato sulla costituzione e/o la partecipazione della Fondazione ed enti pubblici e privati, comprese le società di capitali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, dando rilievo alla qualità di tali enti per le finalità di interesse che la Fondazione deve perseguire ed analogamente sull'ammissione alla Fondazione di Partecipanti Istituzionali.

4. Il Comitato Scientifico può comunque intervenire, di propria iniziativa ovvero su richiesta di qualsiasi organo della Fondazione, formulando pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione stessa sui quali il Consiglio di Amministrazione dovrà pronunciarsi.

5. Il Comitato si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Articolo 23

##### **Il Collegio dei Partecipanti**

1. Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. Il Collegio esercita le funzioni ad esso attribuite dal presente statuto solo allorché il numero dei Partecipanti sia superiore a 3 (tre) ed in tal caso funzionerà a maggioranza dei partecipanti e con metodo collegiale. Se il Collegio è formato da un numero di esponenti superiore a 10 (dieci) dovrà redigere un regolamento per il suo funzionamento ispirato alla collegialità delle decisioni e garantendo maggior peso ai partecipanti di maggior apporto.

2. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente con funzioni di rappresentanza dinanzi agli organi della Fondazione. Il Presidente partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Collegio dei Partecipanti, per il tramite del suo Presidente, può formulare pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione.

4. Al Collegio dei Partecipanti è comunicato il bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione, unitamente alla relazione ad esso allegata. Il Collegio dei Partecipanti potrà esprimere il suo

parere sul bilancio entro i 30 (trenta) giorni successivi alla sua approvazione. Il Consiglio di Amministrazione dovrà commentare le osservazioni riferendo per iscritto al Collegio dei Partecipanti.

5. Il Collegio dei Partecipanti è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione.

#### Articolo 24

##### **Incompatibilità**

1. Nessun componente di un organo della Fondazione può far parte di un altro organo della stessa.

2. La nomina sopravvenuta a componente di altro organo della Fondazione costituisce causa di sospensione immediata dall'esercizio delle funzioni e diviene causa di decadenza se non rimossa entro 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi.

#### Articolo 25

##### **Gratuità delle cariche**

1. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio sostenute con criteri di sobrietà e moderazione e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica. Il tutto nei limiti indicati dall'art. 10, sesto comma, del D.Lgs. n. 460/1997.

#### Articolo 26

##### **Libri Obbligatori**

1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri obbligatori:

- a) il libro giornale, che deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio della Fondazione;
- b) il libro degli inventari, che deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative alla Fondazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Vigilanza.

Detti libri sono conservati presso la sede della Fondazione.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2214 e seguenti del Codice Civile.

#### Articolo 27

##### **Durata ed estinzione della Fondazione**

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

2. La Fondazione si estingue se lo scopo diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dal Codice Civile.

3. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni che residuano dopo eseguita la liquidazione devono essere devoluti - sulla base delle indicazioni dei Fondatori Promotori - ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di control-

lo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

4. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

#### Articolo 28

##### **Norme applicabili**

1. Per quanto non diversamente ivi stabilito, si applicano le norme previste dal Codice Civile e dalle altre leggi nazionali in materia di fondazioni.